



Tribunale Ordinario di Asti

DECRETO

Il giudice designato,

Vista l'istanza dei ricorrenti CLAUDIO EMANUEL e MAURO EMANUEL;

letta la relazione particolareggiata dell'O.C.C.;

considerato - allo stato e sulla base dei documenti disponibili - che:

- i ricorrenti non presentano requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;

- non risultano essere stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda né aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

- non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

- hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;

- la domanda è corredata dei documenti e delle informazioni previsti dagli art. 75 e 76 CCII;

- la relazione particolareggiata dell'O.C.C. contiene le indicazioni e valutazioni di cui all'art. 76, commi 2 e 3 CCII (con la precisazione che il comma terzo non risulta nella specie applicabile stante l'assenza di creditori finanziatori);

- l'esposizione debitoria dei ricorrenti ha un'origine comune e i ricorrenti sono fratelli;

ritenuto, pertanto, che allo stato la proposta soddisfi sotto il profilo formale i requisiti di legge;

ritenuto infine che, avendone i ricorrenti fatto istanza ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. d) CCII, debba essere disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ritenuto che non vi siano ragioni per nominare un commissario giudiziale in vece dell'OCC;

visti gli artt. 74 e ss. CCII;

P.Q.M.

1) dichiara aperta la procedura di concordato minore depositata da CLAUDIO EMANUEL nato ad



Asti il 30.01.1973 e residente in Robella d'Asti (AT), via Vallese n. 5, CF: MNLCLD73A30A479C e MAURO EMANUEL nato a Robella d'Asti (AT) il 09.02.1968, C.F. MNLMRA68B09H376F;

2) dispone che la proposta e il presente decreto siano comunicati a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori;

3) assegna ai creditori il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione entro il quale devono fare pervenire all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

4) avverte i creditori che devono comunicare all'O.C.C. il proprio indirizzo PEC o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato e che in mancanza le comunicazioni successive saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

5) dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito internet del Tribunale di Asti e nel registro delle imprese a cura dell'O.C.C.;

6) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

7) dispone che l'O.C.C. alla scadenza del termine di cui al punto 3 che precede depositi relazione riepilogativa sulle eventuali dichiarazioni dei creditori, al fine dei provvedimenti ex art. 80 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte proponente e all'OCC.

03/04/2024

Il giudice
dott. Daniele Dagna

